

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 64 del 26 novembre 2020

Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 7, 8, 9 e 10, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento dei Registri regionali delle Associazioni di promozione sociale e delle Organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e alla non ammissione di associazioni prive dei requisiti necessari, nonché alle migrazioni contestuali.

Il Direttore

- Vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante "Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
- visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. avente ad oggetto il Codice del terzo settore e, in particolare, il titolo VI che disciplina il Registro unico nazionale del terzo settore;
- preso atto che il sopra richiamato Decreto legislativo:
- conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico e provvede ad una semplificazione e armonizzazione delle molteplici normative di dettaglio che disciplinavano diverse tipologie di soggetti no profit;
- individua all'art. 4 quali sono i soggetti e i requisiti che gli stessi devono avere per potersi definirsi enti del terzo settore, ovvero il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, dettagliate al successivo articolo 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi ed essere iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore;
- detta norme specifiche per alcune particolari categorie di enti del terzo settore, in particolare, agli articoli 35 e 36, è previsto che le associazioni di promozione sociale debbano:
 - ◆ essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale;
 - ◆ svolgere l'attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
 - ◆ avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
 - ◆ contenere nella denominazione sociale la specifica di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "Aps";
 - ◆ assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- stabilisce che fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore si applicano le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nel Registro delle associazioni di promozione sociale (art. 101);
- dato atto che i requisiti richiesti per le associazioni di promozione sociale si differenziano da quelli richiesti per le organizzazioni di volontariato, in quanto, per quest'ultime:
 - ◆ i destinatari delle attività di volontariato devono essere prevalentemente terzi (art. 32),
 - ◆ la denominazione sociale deve contenere la locuzione di "organizzazioni di volontariato" o l'acronimo "Odv" (art. 32);
 - ◆ è richiesta la gratuità delle cariche sociali,
 - ◆ sono richiesti limiti più restrittivi per il ricorso alle prestazioni di lavoro retribuito (artt. 33 e 36);
- dato atto che ai sensi dell'art. 101 del citato D. Lgs. 117/17 il requisito di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale, ai sensi della legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, attuativa della Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383;
- dato atto che le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 della sopra richiamata Legge nazionale saranno abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 117/17;
- richiamati la DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652, attuativa della legge regionale 27/2001, art. 43, che disciplina i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione del Registro regionale, nonché il relativo Allegato, in particolare

- il punto 3 dove specifica che hanno diritto ad essere iscritte nel Registro le Associazioni di promozione sociale costituite e operanti da almeno un anno e in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge 383/2000;
- vista la nota ministeriale Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017, in particolare le indicazioni sulle norme procedurali da applicare per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione a seconda che i soggetti si siano costituiti prima o dopo la riforma del terzo settore;
 - viste le Circolari ministeriali n. 20 del 27.12.2018 e n. 13 del 31.05.2019 aventi ad oggetto indicazioni e chiarimenti in merito agli adeguamenti statutari;
 - richiamato l'articolo 1 commi 4-novies e 4 decies del Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, come convertito dalla Legge del 27/11/2020, n. 159, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, che ha riaperto i termini previsti agli artt. 101, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. riconoscendo alle ODV, alle APS e alle Onlus la possibilità di adeguare gli statuti con la modalità semplificata entro il 31 marzo 2020;
 - dato atto che gli esiti istruttori concernenti l'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale hanno determinato:
 - l'iscrizione al Registro di n. 39 Associazioni evidenziate nell'**Allegato A**, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette alle prescrizioni indicate nel citato allegato;
 - l'iscrizione al Registro di n. 4 Associazioni, individuate nell'**Allegato A** con il codice di iscrizione preceduto dalla sigla "NZ", per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, senza garanzia del possesso dei requisiti e la contestuale cancellazione dal Registro del volontariato dell'Associazione denominata "Circolo Legambiente La Sarmazza", C.F. 92206520287, con sede a Saonara (PD);
 - la conferma dell'iscrizione al Registro di n. 108 Associazioni, evidenziate nell'**Allegato B**, alcune delle quali soggette alle prescrizioni indicate nel citato allegato;
 - la cancellazione dal Registro di n. 3 associazioni, evidenziate nell'**Allegato C**, per la motivazione espressa a fianco di ognuna;
 - la non ammissione al Registro delle seguenti Associazioni poiché prive dei necessari requisiti:
 - ◆ l'Associazione "A.B.B.A.V." C.F. 94056910279, con sede a Venezia-Mestre appartiene ad un'associazione di categoria (B&B, Affittacamere e appartamenti) e non ha fornito riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, con nota prot. n. 156483 del 20.04.2017;
 - ◆ l'Associazione "My Delta - Mab Youth Delta" C.F. 90018860297, con sede a Rovigo (RO) ha fornito parzialmente le integrazioni documentali, peraltro oltre i termini indicati nel diniego formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, con nota Prot. n. 385464 del 06.09.2019 e non consentono di ovviare ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (documentazione incompleta e non regolare);
 - dato atto che il decreto direttoriale n. 35 del 29.11.2019 ha indicato, nel computo delle conferme di iscrizione, anche l'Associazione denominata "Aquila", C.F. 93133670237, con sede a Verona, senza riportare, per mero errore materiale, i dati anagrafici della stessa nell'Allegato B al medesimo provvedimento;
 - ritenuto pertanto di rettificare l'Allegato B del DDR n. 35/2019, nella parte in cui non ha indicato i dati anagrafici dell'Associazione Aquila, ritenendo l'iscrizione della stessa regolarmente confermata con scadenza 09.10.2022;
 - ritenuto, ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/1990, di assolvere all'obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell'ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto (www.regione.veneto.it, percorsi "sociale", "Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale", "Promozione sociale") dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
 - preso atto che:
 - con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l'art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all'aggiornamento del Registro del volontariato;
 - con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
 - con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
 - visto il DDR n. 22 del 06.04.2018 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
 - visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
 - vista la Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383, artt. 7, 8, 9 e 10;
 - vista la Legge-quadro sul Volontariato dell'11.08.1991 n. 266;
 - viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 27/2001, art. 43, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28 e n. 54/2012, art. 2 comma 2;
 - vista la DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652;
 - attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 39 Associazioni evidenziate nell'**Allegato A**, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette alle prescrizioni indicate nel citato allegato;
2. l'iscrizione al Registro regionale della promozione sociale di n. 4 Associazioni, individuate nell'**Allegato A** con il codice di iscrizione preceduto dalla sigla "NZ", per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale dell'associazionismo, senza garanzia del possesso dei requisiti e la contestuale cancellazione dal Registro del volontariato dell'Associazione denominata "Circolo Legambiente La Sarmazza", C.F. 92206520287, con sede a Saonara (PD);
3. la conferma dell'iscrizione al Registro regionale della promozione sociale di n. 108 Associazioni, evidenziate nell'**Allegato B**, alcune delle quali soggette alle prescrizioni indicate nel citato allegato;
4. la cancellazione dal Registro della promozione sociale di n. 3 associazioni, evidenziate nell'**Allegato C**, per la motivazione espressa a fianco di ognuna;
5. la non ammissione al Registro regionale della promozione sociale dell'Associazione denominata "A.B.B.A.V." C.F. 94056910279, con sede a Venezia-Mestre (VE) e dell'Associazione denominata "My Delta - Mab Youth Delta" C.F. 90018860297, con sede a Rovigo (RO) in quanto prive dei requisiti necessari all'iscrizione;
6. di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato B del DDR n. 35/2019, nella parte in cui non ha indicato i dati anagrafici dell'Associazione Aquilia, C.F. 93133670237, con sede a Verona, codice di classificazione PS/VR0226, ritenendo l'iscrizione della stessa regolarmente confermata con scadenza 09.10.2022;
7. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
8. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.

Maria Carla Midena